

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	641	LOMBARDI GIOVANNI ed altri: Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po' (3265). . . . .	654
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		PRESIDENTE . . . . .	654, 658, 662
PRESIDENTE . . . . .	641	ALESSANDRINI, <i>Relatore</i> . . . . .	654
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		BUSETTO . . . . .	658
GIOIA ed altri: Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare, e delle zone radicali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo. (1534);		RIPAMONTI . . . . .	659
GIOIA ed altri: Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo. (1537);		<b>Votazione segreta:</b>	
SPECIALE ed altri: Provvedimenti per il risanamento edilizio della città di Palermo. (3435). . . . .	642	PRESIDENTE . . . . .	662
PRESIDENTE . . . . .	642, 643, 645, 648, 649, 651, 653	<hr/>	
GIOIA . . . . .	642, 645, 646, 649, 651, 652	<b>La seduta comincia alle 9,35.</b>	
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	643, 647, 648, 649	CIBOTTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
NICOSIA . . . . .	642, 649, 651, 652	(È approvato).	
SPECIALE . . . . .	643, 645, 648, 651, 653, 654	<b>Congedo.</b>	
BONTADE MARGHERITA . . . . .	645, 649, 651	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Viviani Arturo.	
BUSETTO . . . . .	645, 649	<b>Comunicazione del Presidente.</b>	
DI PIAZZA . . . . .	646, 651, 653	PRESIDENTE. Comunico che i deputati Fogliazza, Ricca, Vizzini, Nicosia e Di Piazza sostituiscono, rispettivamente, i deputati Beccastrini, Borghese, Ceccherini, De Vito e Di Nardo.	
RIPAMONTI . . . . .	647, 648, 649, 651		

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gioia ed altri: Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare, e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo (1534); Gioia ed altri: Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo (1537); Speciale ed altri: Provvedimenti per il risanamento edilizio della città di Palermo (3415).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle due proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gioia, Aldisio Salvatore, Barbaccia, Bontade Margherita, Di Leo, Giglia, Mattarella Bernardo, Petrucci, Restivo, Romano, Bartolomeo, Sinesio e Volpe: « Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare, e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo » e « Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo », nonché della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Speciale, Li Causi, Grasso Nicolosi Anna, Faletta, De Pasquale, Di Benedetto, Mogliacci, Pellegrino, Pezzino e Russo Salvatore: « Provvedimenti per il risanamento edilizio della città di Palermo ».

Su accordo di tutta la Commissione, la discussione dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1537, nella seduta del 7 dicembre, è stata accantonata. Ora bisogna, quindi, procedere al suo esame.

Nel frattempo — a firma dei deputati Gioia, Speciale, Di Piazza, Nicosia e Vizzini — sono stati presentati un articolo sostitutivo di detto articolo 2 della proposta di legge n. 1537 e quattro articoli aggiuntivi, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

Do lettura innanzitutto dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1537:

« Alla esecuzione dei piani provvede il comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici singoli o riuniti in consorzio, al quale può partecipare il comune medesimo.

Nel caso di concessione il relativo disciplinare, approvato dal Ministero dei lavori pubblici, dovrà stabilire in quali diritti, facoltà ed obblighi subentra il concessionario ».

L'articolo sostitutivo è del seguente tenore:

« Alla esecuzione dei piani provvede il Comune direttamente o mediante concessione ad

enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio al quale partecipi il Comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza sarà eletta dal Consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alla minoranza ».

Non essendovi osservazioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo sostitutivo.

(E approvato).

Do ora lettura e, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis:

Nel caso di concessione al consorzio di cui al precedente articolo 2, il relativo disciplinare, approvato dal Consiglio comunale e ratificato dal Ministero dei lavori pubblici, dovrà stabilire in quali diritti, facoltà ed obblighi subentra il concessionario ».

(E approvato).

Do ora lettura e, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-ter:

« I bilanci comunali ed i programmi biennali approvati dal Consiglio di amministrazione del consorzio, dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio di giorni 10 al Consiglio comunale che dovrà procedere alla ratifica entro 40 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, tanto i bilanci quanto i programmi si intendono ratificati ».

(E approvato).

Giungiamo così all'articolo aggiuntivo 2-quater:

« Salvi i diritti di prelazione di cui all'articolo 8 della presente legge, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale e a privati mediante asta pubblica.

Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni 3, col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso invano tale termine senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato, senza interessi ».

GIOIA. Io direi di togliere la parola: « invano ».

NICOSIA. Propongo che si metta « quattro » anni e non « tre ». Ritengo non sufficiente tale termine di tre anni.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io direi di aggiungere, dopo le parole: « trascorso tale termine », le altre: « senza che le costruzioni siano state ultimate ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 2-*quater* con le modifiche proposte dal Sottosegretario Magri e dagli onorevoli Gioia e Nicosia per le quali non vi sono osservazioni:

« Salvi i diritti di prelazione di cui all'articolo 8 della presente legge, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica.

Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro, col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato, senza interessi ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo aggiuntivo, il 2-*quinquies* proposto anch'esso, come ho detto all'inizio, dagli onorevoli Gioia, Speciale, Di Piazza, Nicosia e Vizzini:

« Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi stabiliti ogni due anni dal Consiglio comunale ».

SPECIALE. Aniché dire « in base a programmi stabiliti ogni due anni », io direi « in base a programmi biennali stabiliti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*quinquies* modificato secondo la proposta dell'onorevole Speciale, per la quale non vi sono osservazioni:

« Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal Consorzio per la realizzazione di opere e di attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal Consiglio comunale ».

(È approvato).

Abbiamo così approvato tutti gli articoli della proposta di legge n. 1537. A questo punto è necessario chiarire il secondo comma dell'articolo 6, che fu approvato nella seduta del 6 dicembre con modificazioni in merito al saggio di capitalizzazione.

Poiché tale saggio è stato determinato in modo fisso al 4,50 e al 6,50 per cento, esclu-

dendo ogni variabilità, è conseguentemente necessario sopprimere le parole finali del comma: « a seconda delle caratteristiche, dello stato di conservazione e della ubicazione degli immobili ».

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che si provvederà in questo senso in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Avverto che la proposta di legge n. 1537 sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del progetto di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla proposta di legge n. 1534. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« Per attuare il piano di risanamento dei mandamenti di Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

1°) a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità, per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 350 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62;

2°) ad eseguire le opere pubbliche, connesse alla costruzione dei suddetti alloggi popolari, per le quali è autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire;

3°) ad eseguire le opere pubbliche, indicate nei piani di risanamento, approvati come per legge, per le quali è autorizzata la spesa di sei miliardi di lire ».

L'onorevole Gioia ha presentato due emendamenti.

Con il primo propone di aggiungere, dopo la parola: « Denisinni », le altre: « e della via Francesco Crispi ».

Con il secondo emendamento propone, invece, di sostituire i numeri con le seguenti parole:

« A concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65-66. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1961-62 al 1994-95 ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione successivamente:

il primo emendamento aggiuntivo;

(È approvato).

il secondo emendamento sostitutivo;

(È approvato).

l'intero articolo 1 come risulta dagli emendamenti testé approvati:

« Per attuare il piano di risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-1965-66. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1961-62 al 1994-95 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« La progettazione e la esecuzione delle opere pubbliche di cui ai nn. 2° e 3° dell'articolo 1 della presente legge è affidata ai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Dopo il collaudo, le opere sono trasferite, a tutti gli effetti, al comune di Palermo ».

L'onorevole Gioia propone di sostituirlo con il seguente altro:

« La Cassa del Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento nonché quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente articolo 1.

Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa del Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66 ».

Sempre l'onorevole Gioia propone poi i seguenti articoli aggiuntivi 2-bis e 2-ter:

## ART. 2-bis.

« Ai fini indicati dal precedente articolo 2 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia sarà prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sarà temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale provvederà alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere con il ricavo dei mutui medesimi.

A tal uopo l'Amministrazione comunale di Palermo delegherà irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dall'istituto finanziatore ».

## ART. 2-ter.

« I progetti relativi alle opere previste nei piani di risanamento saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

L'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno all'amministrazione interessata ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io comprendo la ragione che ispira questo articolo sostitutivo. Del resto, l'onorevole Gioia, in una precedente seduta, l'ha chiaramente illustrata. Siccome per la contrazione dei mutui passa normalmente un tempo rilevante, al fine di poter accelerare la realizzazione delle opere, si pensa di far intervenire la Cassa per il Mezzogiorno che può anticipare i finanziamenti e consentire quindi la rapida realizzazione del piano. Io sono perfettamente d'accordo con questo spirito ispiratore. La mia perplessità nasce dal fatto,

però, che la Cassa per il Mezzogiorno non soltanto sarebbe stata autorizzata a questi finanziamenti, ma sarebbe stata autorizzata ad eseguire le opere pubbliche; cioè in questo caso rientreremmo in quella progressiva spoliatura di competenze del Ministero dei lavori pubblici, che già altre volte è stata rilevata. Ora non è assolutamente mia intenzione creare qualsiasi ostacolo, però, se fosse possibile direi di allineare questa proposta di legge a quella che è l'impostazione che abbiamo data, nelle Commissioni congiunte, al disegno di legge che prevede alcune modifiche all'attività della Cassa per il Mezzogiorno: cioè prevedere il finanziamento da parte della Cassa del Mezzogiorno e l'esecuzione delle opere da parte del Ministero dei lavori pubblici. Credo con questo che elimineremmo l'inconveniente e quindi le ragioni di perplessità. Si tratta di vedere se questo si debba inserire in questo articolo, oppure in un articolo successivo, in cui si parla della esecuzione dei lavori che potranno essere affidati.

Ora, anche se all'articolo 2-ter si dice che: « L'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno all'amministrazione interessata », io non credo che si possa mettere il Ministero dei lavori pubblici, perché avremmo una affermazione di superiorità della Cassa del Mezzogiorno sul Ministero dei lavori pubblici, che riceverebbe questo affidamento. Direi quindi di vedere di trovare una formula conciliativa.

GIOIA. Il problema è della dichiarazione di pubblica utilità. Se questa dichiarazione la fa la Cassa del Mezzogiorno e i progetti non superano i cento milioni, a termine di legge vengono approvati direttamente dal Consiglio della Cassa; se superano i cento milioni vengono esaminati preventivamente soltanto dalla delegazione distaccata del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa del Mezzogiorno ed approvati da quest'ultima. Io non avrei nessunissima difficoltà a modificare, ma se in tal caso l'approvazione dei progetti deve seguire la trafila ordinaria, del Comitato tecnico, e poi del Consiglio superiore superando i 100 milioni, e in qualche caso addirittura con parere del Consiglio di Stato, allora io pregherei di fare in modo che queste operazioni le faccia in ogni caso la Cassa del Mezzogiorno. Perché le difficoltà che ho illustrate, a proposito della cotraizione dei mutui, ci sono anche per procedure normali per l'approvazione dei progetti esecutivi. Oppure un'altra proposta: siccome le case popolari le costruisce l'Istituto autonomo case popolari, che è un organo decentrato, si po-

trebbe far questo: assegnare al Ministero dei lavori pubblici una quota dei 4 miliardi e 250 milioni; si può prevedere che per le opere connesse ci saranno 2 miliardi o 2 miliardi e mezzo, e affidarli allo stesso Ministero dei lavori pubblici, che dovrebbe così provvedere a costruire le case popolari e poi a fare le strade e i servizi dei nuovi quartieri che si debbono costruire.

SPECIALE. Questi emendamenti erano stati preparati prima che noi ci incontrassimo per quell'accordo che abbiamo trascritto negli emendamenti testé approvati. Ora la lettera di questi emendamenti mi pare in contrasto con la sostanza di questi emendamenti perché lì noi diciamo che tutte le opere di risanamento non devono essere sottratte alla progettazione della programmazione e alla direzione del Consiglio comunale, e qui si afferma invece di voler dare l'incarico della progettazione, della esecuzione, ecc., ad un altro organo, sia esso la Cassa del Mezzogiorno, sia l'Istituto case popolari per delega del Ministero dei lavori pubblici.

GIOIA. Ma non si tratta della progettazione. Questa è sempre il Ministero che deve farla.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di voler andare per gradi: se saltiamo da un articolo ad un altro non capiremo più niente. Fermiamoci all'articolo 2.

BONTADE MARGHERITA. Avevo fatto le mie osservazioni all'inizio della discussione di questa proposta di legge: cioè di non spoliare il Ministero dei lavori pubblici di quello che è di sua esclusiva pertinenza e competenza. Pertanto mi rimetto a quanto detto dal rappresentante del Governo, cioè di trovare la maniera affinché la progettazione e l'esecuzione vengano affidate al Ministero dei lavori pubblici.

BUSETTO. Vorrei rivolgermi ai colleghi per dir loro che mi pare sia stato ratificato un accordo con tutte le forze politiche sul modo con cui rendere protagonisti gli enti locali di Palermo di tutta una programmazione in materia di risanamento della stessa città. Questo, mi pare, sia stato un po' il senso. Adesso, se non erro, questa è la legge di finanziamento.

Perché gli enti locali di Palermo non possono essere anche i protagonisti dell'applicazione di questa legge? Perché tutto è deferito alla Cassa per il Mezzogiorno? La Cassa per il Mezzogiorno diventa anticipatrice di somme e appaltante di lavori. Non che appalti, dico così per intenderci. Anticipa il denaro, fa i progetti per delega ricevuta dall'ammi-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

nistrazione comunale, per conto dell'amministrazione comunale. La Cassa per il Mezzogiorno si sostituisce all'amministrazione comunale anche per conto dello stesso Ministero dei lavori pubblici, e diventa *magna pars* di tutto.

Senza ripetere tutte le obiezioni che il nostro gruppo ha espresso in relazione all'attività della Cassa per il Mezzogiorno e l'esigenza di eliminare la Cassa per il Mezzogiorno il più presto possibile, io chiedo se sia possibile, anche per l'attuazione di queste infrastrutture, per l'attuazione di determinate opere, restituire al comune quella funzione che gli abbiamo dato col precedente disegno di legge. Fare opere pubbliche rientra nell'attività dei comuni, fare le infrastrutture rientra nell'attività dei comuni.

GIOIA. Vorrei chiarire che nelle intese che ci sono state si è parlato di queste cose, e io ho illustrato — e sono pronto a farlo di nuovo in questa sede — quale fu il concetto ispiratore.

Avevamo chiesto 10 miliardi e la Commissione bilancio ha potuto dare solo 4 miliardi e 250 milioni, autorizzando, peraltro, un mutuo di 5 miliardi.

Loro sanno che la procedura per i mutui che contraggono i comuni per opere pubbliche è molto complessa e lunga, ed è stato ricordato dall'onorevole Speciale nella precedente riunione: un mutuo di 4 miliardi concesso nel 1952, per le varie procedure, solo nel 1961 è stato definito e solo ora i lavori saranno ripresi per completare la spesa di questi 4 miliardi, di cui, allo stato, solo 2 interamente spesi.

Essendoci trovati di fronte alla necessità di ricorrere a un mutuo, ho proposto un emendamento che fedelmente ripete un articolo della legge che è stata approvata per la città di Napoli, ispirato allo stesso concetto, appunto per evitare tutte le lungaggini. La Cassa per il Mezzogiorno, in attesa della garanzia statale, concede la garanzia temporanea per guadagnare tempo e la stessa Cassa utilizza il denaro. Non è che ci sia una sostituzione degli organi locali, perché i progetti vengono fatti dalle amministrazioni interessate. Solo che se l'approvazione del progetto viene fatta dalla Cassa per il Mezzogiorno, gode di particolari agevolazioni di rapidità. È sufficiente la semplice approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere dell'apposita delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici distaccata presso la Cassa stessa, perché si abbia con immediatezza il decreto del riconoscimento della pubblica utilità. Ecco il vantaggio che si ha

facendo approvare i progetti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Invece, circa il problema sollevato dall'onorevole Magri, ho avanzato una proposta conciliativa.

Noi ci siamo preoccupati — e tutti i colleghi dei gruppi sono stati d'accordo — che data la vasta mole dei lavori non ci fosse l'accentramento, ma più enti collaborassero alla realizzazione di questo piano di risanamento. Parlo del finanziamento che sarà concesso dallo Stato. Le case popolari le costruisce il Ministero dei lavori pubblici tramite l'Istituto autonomo per le case popolari. Poi, avevamo pensato che le opere connesse alle case popolari e le opere nei quartieri da risanare, che sono le strade, la rete idrica, la rete fognante, i servizi necessari, li facesse tutte la Cassa per il Mezzogiorno con questo finanziamento, su progetti del comune.

Per corrispondere alla richiesta del Sottosegretario Magri, si potrebbe fare questo: che il Ministero per i lavori pubblici faccia, non soltanto le case, ma anche l'urbanizzazione dei nuovi quartieri che devono sorgere con le case. Allora, questo finanziamento per le opere connesse dovrebbe passare, per la quota di parte, alla competenza del Ministero dei lavori pubblici. Contemporaneamente, la Cassa per il Mezzogiorno lavora di intesa con il comune per le opere pubbliche dei quartieri da risanare. Abbiamo, infatti, messo nella legge che il consorzio fa gli espropri, anticipa le somme e vende le aree di risulta.

DI PIAZZA. Voglio dire che tutte le correnti politiche sono preoccupate per il controllo di questo risanamento: A questo fine abbiamo presentato quegli emendamenti che sono stati approvati con la legge n. 1637. Questo controllo il Comune se lo riserva attraverso l'I.R.S.E.T. e il Consiglio comunale.

A me pare che l'articolo 2 diminuisce i poteri di controllo del Comune sulla programmazione del risanamento, perché noi ci troviamo nella seconda fase, cioè nella fase di esecuzione che viene affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, fermi restando quei criteri, quei principi che il Comune, il Consiglio comunale in proprio e l'I.R.S.E.T., come delegato, dovranno stabilire e definire in tutta la loro piena autorità. Siamo nella seconda fase di esecuzione. Se mai, il punto controverso nasce tra i poteri che si vogliono attribuire con questo articolo alla Cassa per il Mezzogiorno e quelli che invece deve avere il Ministero per i lavori pubblici.

La preferenza per la Cassa per il Mezzogiorno sarà partita dalla considerazione che

## III LEGISLATURA: — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

questo organismo è molto più sbrigativo nell'approvazione e nella realizzazione dei progetti, volendo evitare tutta la lunga trafila che noi conosciamo per la concessione dei mutui ai fini della realizzazione delle opere pubbliche.

A questo punto, se noi siamo convinti di questa esigenza della più svelta procedura che attraverso la Cassa si può ottenere, mi pare che noi dovremmo approvare questo articolo. Nel caso il Governo dovesse sollevare, come ha già fatto, delle difficoltà per mantenere al Ministero dei lavori pubblici un suo certo controllo nella esecuzione delle opere, allora, se possiamo trovare quella linea mediana troviamola pure; però io concordo per l'articolo così come è formulato, perché a mio parere rende più snella e più pratica la procedura per l'attuazione delle opere e la loro programmazione.

RIPAMONTI. Volevo chiarire che con l'applicazione della legge approvata in precedenza, il comune esercita la funzione di protagonista del risanamento. Tutte le opere comprese in questi piani, cioè costruzione di case popolari, impianti urbanistici e opere pubbliche in genere, a seguito dell'approvazione del Consiglio comunale del piano, diventano opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Con questa seconda legge si provvede al finanziamento dell'esecuzione. Ora, per quanto riguarda le case popolari, la realizzazione viene affidata all'Istituto case popolari, che è lo strumento periferico dell'edilizia pubblica; per quanto riguarda l'esecuzione degli impianti urbanistici, è sempre il comune il protagonista, nella misura in cui delibera i piani di finanziamento, mentre può anche avvalersi di altri Enti per l'esecuzione delle opere stesse. Tale facoltà può essere ribadita nella legge. Il comune nella sua autonomia di decisione, può anche affidare alla Cassa del Mezzogiorno l'esecuzione delle opere, senza stabilirlo tassativamente per legge. La funzione di eseguire gli impianti urbanistici spetta al comune, che può provvedervi anche attraverso la Cassa del Mezzogiorno: diventa una facoltà del comune questa di concedere l'esecuzione delle opere alla Cassa del Mezzogiorno. E mi pare che vengano, così, eliminate tutte le preoccupazioni espresse.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei chiarire e precisare all'onorevole Commissione il mio punto di vista. Mi pare che qui la Cassa per il Mezzogiorno sia stata introdotta al fine di poter ottenere con anticipo la concessione dei mutui attraverso un intervento a garanzia della Cassa

stessa. Ora mi pare che la maggioranza della Commissione, anzi forse la totalità della Commissione, sia orientata a riconoscere la primaria competenza del comune nella progettazione e nella esecuzione delle opere. In questo caso, cade anche la mia obiezione: se progettazione ed esecuzione chiaramente vengono affidate per legge al comune, allora cessa la ragione del contendere fra Ministero dei lavori pubblici e Cassa. Quindi mi pare che noi dovremmo affermare con chiarezza che la Cassa è autorizzata a finanziare e che la progettazione e l'esecuzione sono affidate al comune. Resta un ultimo punto: l'approvazione dei singoli progetti. Siccome, come ha detto l'onorevole Gioia, la procedura della Cassa è più spedita, io non avrei difficoltà a lasciare che l'approvazione dei singoli progetti sia fatta, secondo l'attuale formulazione della Cassa.

In questo caso, gli emendamenti sarebbero ridotti a pochi. All'articolo 2, dove è detto: « è autorizzata ad eseguire », io metterei « a finanziare »; nell'articolo 2-bis, alla fine del primo comma, io levarei le due righe: « la quale provvederà alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere con il ricavo dei mutui medesimi »; mentre all'articolo 2-ter affermerei con chiarezza che: « i progetti relativi alle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal comune di Palermo e approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno », mentre eliminerei l'ultimo comma: « L'esecuzione dei singoli lavori, ecc. ».

RIPAMONTI. All'articolo 2-bis, dove è detto che la Cassa si assume la garanzia temporanea, potremmo aggiungere che, in tal caso, il comune può delegare alla Cassa la progettazione:

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. E perché deve delegare la Cassa? Noi sappiamo che quando la Cassa finanzia un'opera, l'esecuzione e la progettazione le affida ad enti locali. La Cassa non ha questo interesse di progettare.

RIPAMONTI. È una questione di principio. Se le opere pubbliche sono progettate ed eseguite dal comune, il controllo del Ministero dei lavori pubblici viene esercitato quale organo di consulenza tecnica della Giunta provinciale amministrativa, che approva le delibere relative. Con l'articolo 2-ter, nella sua formulazione, e cioè che le opere pubbliche vengono approvate dalla Cassa del Mezzogiorno, introduciamo una innovazione veramente rivoluzionaria, nella procedura, che ritengo debba essere sottolineata.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io parlo in base all'esperienza, per un'opera pubblica in corso di esecuzione a Catania. La Cassa del Mezzogiorno ha finanziato un'opera di interesse turistico nel comune di Catania: il progetto è stato fatto dal comune, ma approvato dalla Cassa ed eseguito dal comune.

RIPAMONTI. Allora propongo che si inserisca: « Sono approvate dalla stessa ».

SPECIALE. Ci siamo messi d'accordo sul concetto che il Consiglio comunale rimane l'organo primario di progettazione ed esecuzione. Vediamo quindi di formulare insieme il testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'onorevole Gioia, che leggo di nuovo con le modificazioni proposte:

« La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonché quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente articolo 1.

Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2-bis. Ne do nuovamente lettura:

« Ai fini indicati dal precedente articolo 2 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia sarà prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sarà temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale provvederà alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere con il ricavo dei mutui medesimi.

« A tal uopo l'amministrazione comunale di Palermo delegherà irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dagli Istituti finanziari ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La Cassa per il Mezzogiorno anticipa.

PRESIDENTE. Il primo comma dovrebbe terminare con le parole « Cassa per il Mezzogiorno ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Bisogna levare anche le prime parole del secondo comma « A tal uopo ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'articolo 2-bis modificato secondo dette proposte:

« Ai fini indicati dal precedente articolo 2 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia sarà prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sarà temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

« L'Amministrazione comunale di Palermo delegherà irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dall'istituto finanziatore ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2-ter. Anche di questo do di nuovo lettura:

« I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

L'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno all'amministrazione interessata ».

RIPAMONTI. Anziché dire che i progetti relativi alle opere previste nei piani di risanamento saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, sarebbe preferibile precisare che: « I progetti relativi alle opere previste nei piani di risanamento apprestati dal Comune di Palermo saranno finanziati ».

PRESIDENTE. Io preciserei che i progetti relativi alle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal Comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.



## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

BUSETTO. Bisognerebbe aggiungere un altro elemento, cioè che la Cassa ha poteri di intervento nell'approvazione di questi progetti solo per quanto attiene ai criteri di finanziamento, non alle questioni di merito.

NICOSIA. L'approvazione dei progetti da parte della Cassa dovrà essere un fatto automatico.

BUSETTO. Noi diamo un potere che non ha nemmeno il Consiglio superiore per i lavori pubblici.

RIPAMONTI. Qui siamo in fase esecutiva dei piani già approvati con legge precedente. Quei piani sono approvati dal Ministero per i lavori pubblici.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io vorrei attenuare le preoccupazioni dell'onorevole Busetto. Vediamo di mettere le cose nei termini esatti. Si fa un piano di risanamento, che viene approvato dal consiglio comunale e sarà poi approvato dagli organi competenti. Questo piano di risanamento, quindi, prevede il tracciato delle strade, delle piazze. Poi si devono eseguire le opere pubbliche, che si eseguono con diversi finanziamenti, perché ci sarebbe anche il finanziamento della Regione. Ma noi qui stiamo considerando le opere pubbliche finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Noi stiamo affermando con chiarezza che la progettazione e l'esecuzione di queste opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno devono essere affidate al Comune di Palermo. Trattandosi di opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non possiamo sottrarre queste opere all'approvazione degli organi della Cassa stessa, perché tutto quello che la Cassa finanzia viene approvato dai suoi organi. Io ho dato il mio assenso come rappresentante del Ministero per i lavori pubblici perché è una procedura ordinaria. Abbiamo affermato con chiarezza che i progetti predisposti dal Comune saranno eseguiti dal Comune. Affermiamo che i progetti finanziati dalla Cassa abbiano l'approvazione della Cassa, e questo non si può eliminare.

BUSETTO. Questo meccanismo è chiaro. Se si sviluppa un conflitto nel merito della progettazione di un determinato progetto, chi risolve questo conflitto? Il Consiglio di amministrazione?

GIOIA. È una cosa tecnica.

BUSETTO. L'amministrazione comunale fa il piano di risanamento, poi si passa alla progettazione. Si tratta di creare le linee generali del piano di risanamento. La lite può sorgere anche sulla larghezza di una strada.

NICOSIA. No, perché questo è previsto dal piano regolatore.

BUSETTO. I poteri della Cassa sono solo quelli di verificare se i preventivi finanziari che sono alla base di quelli di progettazione corrispondono alle esigenze stesse previste dai progetti.

GIOIA. Se noi non mettiamo la Cassa per il Mezzogiorno, chi sarebbe chiamato ad approvare i progetti del Comune?

RIPAMONTI. Anziché dire « i progetti relativi », sarebbe meglio precisare: « i progetti esecutivi », per cui il primo comma dell'articolo 2-ter verrebbe così modificato: « I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal comune di Palermo e approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

BONTADE MARGHERITA. Che cosa prevede l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646? È per sapere se c'è contrasto.

GIOIA. Prevede che i progetti fino a 100 milioni sono approvati senz'altro dal Consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno; se invece superano i 100 milioni, allora occorre l'apposito parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. L'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dice: « I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa, in ogni esercizio finanziario, debbono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 1 per l'esecuzione di opere pubbliche che a norma delle vigenti leggi sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributo. A tal fine, esse sono sottoposte dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al 1° comma dell'articolo 1 e successivamente comunicate al Parlamento. Con la stessa procedura sono approvate le integrazioni e modificazioni che si renderanno necessarie al programma già approvato. La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nel programma di cui ai commi precedenti di competenza dell'Amministrazione dello Stato, ove occorra, nonché degli Enti pubblici e degli Enti privati, quando detti Enti non possono direttamente provvedervi.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi di importo superiore a 100 milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

delegazione. I progetti esecutivi di importo non superiore ai 100 milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere ».

Possiamo allora concludere sull'articolo 2-ter, che, se non vi sono obiezioni, pongo in votazione con le proposte modificazioni:

« I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal Comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente articolo 1 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione del piano di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi.

Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita ».

È proposto dagli onorevoli Gioia, Speciale, Di Piazza, Nicosia e Vizzini di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente altro:

« Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio Comunale ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'intero articolo, modificato secondo l'emendamento aggiuntivo Gioia ed altri:

« Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente articolo 1 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite

per consentire l'attuazione del piano di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi.

Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio Comunale.

Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, di cui do lettura:

« All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita Commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta:

- 1°) il sindaco di Palermo, presidente;
- 2°) un rappresentante del prefetto;
- 3°) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;
- 4°) il comandante dei vigili del fuoco o un suo rappresentante;
- 5°) due esperti designati dal sindaco, sentita la Giunta comunale;
- 6°) il presidente della Commissione provinciale per l'Albo degli artigiani.

La Commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato, sentiti gli organi tecnici interessati, dal prefetto della Provincia.

L'assegnazione è concessa con particolare preferenza alle famiglie che svolgono attività artigianale ».

L'onorevole Gioia ha presentato un emendamento inteso a sostituire le parole finali del secondo comma « dal Prefetto della provincia », con le altre: « dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

A loro volta gli onorevoli Speciale, Gioia, Di Piazza, Nicosia e Vizzini propongono vari emendamenti al primo comma, intesi ad aggiungere al n. 1 dopo le parole: « il Sindaco di Palermo » le altre: « o un suo delegato »; a sostituire il n. 5 con il seguente altro: « sei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale »; e infine a sopprimere i numeri 4 e 6.

Sempre gli onorevoli Speciale, Gioia, Di Piazza, Nicosia e Vizzini propongono, infine, di aggiungere il seguente comma:

« L'elenco degli assegnatari predisposto dalla Commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del comune. Entro 30 giorni

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

è ammesso ricorso al Consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione ».

**SPECIALE.** Propongo di abolire le parole: « nominata dal Prefetto ».

**GIOIA.** Quando ci sono commissioni a cui partecipano rappresentanti di enti diversi, si è sempre seguita questa procedura: il prefetto raccoglie le segnalazioni dei vari enti e fa il decreto. I nomi vengono proposti dalle amministrazioni interessate.

**DI PIAZZA.** Gli emendamenti presentati sono stati concordati. Però, dobbiamo dire che è vero che il prefetto non deve fare altro, ma noi potremo mettere che la commissione è stata eletta dal Consiglio comunale, attraverso le segnalazioni degli altri enti.

**RIPAMONTI.** Non lo possiamo fare.

**DI PIAZZA.** Ella vuole difendere il prefetto.

**SPECIALE.** Non insisto sull'emendamento.

Piuttosto integrerei l'emendamento sostitutivo del n. 5 con le seguenti parole: « con rispetto delle minoranze ».

**RIPAMONTI.** Io direi « con voto limitato ».

**NICOSIA.** Io propongo, invece, di aggiungere le parole: « riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze », ripetendo così la stessa formulazione dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1537.

**SPECIALE.** D'accordo.

**RIPAMONTI.** Anch'io.

**BONTADE MARGHERITA.** Vorrei sapere quale è la ragione di sopprimere il numero 6°).

**SPECIALE.** Siccome abbiamo limitato la rappresentanza del consiglio comunale, anche per non creare delle sperequazioni a svantaggio di altre categorie.

**BONTADE MARGHERITA.** Va bene, ho capito.

**PRESIDENTE.** Sono dell'avviso che sia da sopprimere l'ultimo comma dell'articolo. Ella, onorevole Gioia, insiste nel suo emendamento per sostituire, al secondo comma, il prefetto della Provincia con la Cassa per il Mezzogiorno? Io penso, piuttosto che detto comma debba terminare con le parole: « organici tecnici interessati ».

**GIOIA.** Siccome c'è un piano di lavoro, sentiti gli organi tecnici interessati... ad ogni modo, non vi insisto e lo ritiro e accedo alla proposta del Presidente.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 4 nella nuova for-

mulazione, quale risulta dagli emendamenti proposti:

« All'assegnazione degli alloggi provvede un'apposita commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta:

1°) il sindaco di Palermo o un suo delegato, Presidente;

2°) un rappresentante del prefetto;

3°) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;

4°) sei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

La commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori segnalato, sentiti gli organi tecnici interessati.

L'elenco degli assegnatari predisposto dalla commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al Consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Alla copertura della spesa autorizzata con l'articolo 1 della presente legge si provvede:

1°) per il pagamento dei contributi in annualità, di cui al n. 1°) dell'articolo 1 della presente legge, la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1959-60 al 1996-97;

2°) per la esecuzione dei programmi, di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge, le somme occorrenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi 1960-1961, 1961-62, 1962-63 e 1963-64, in ragione di lire due miliardi e cinquecento milioni per ciascun esercizio.

Il Ministero dei lavori pubblici può assumere per le esigenze dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi ».

L'onorevole Gioia propone di sostituirlo con il seguente altro:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-1962 si farà fronte mediante riduzione di lire 300 milioni dallo stanziamento previsto dal-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

l'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Ed eccoci all'articolo 6:

« È ridotta di lire 350 milioni l'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi di cui all'articolo 8 della legge 24 luglio 1959, n. 622 ed in conseguenza è ridotto di pari somma il corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 5 della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente comma ».

L'onorevole Gioia propone anche per l'articolo 6 un articolo sostitutivo, il seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere, per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi ».

Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

L'articolo 7 non ha emendamenti. Ne do lettura e lo pongo senz'altro in votazione:

« Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144 ».

Siamo così giunti all'ultimo articolo, l'articolo 8, con la proposta dell'onorevole Gioia di sopprimerlo.

Do innanzi tutto lettura dell'articolo:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione il mantenimento dell'articolo, di cui l'onorevole Gioia propone la soppressione.

*(Non è approvato).*

Avverto che anche la proposta di legge numero 1534 sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento anche della proposta di legge n. 1534.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

NICOSIA. Per dichiarazione di voto. Desidero ringraziare i componenti la Commissione, a nome del Consiglio Comunale di Palermo, perché il lavoro della Commissione, seguito attentamente da tutta la popolazione palermitana, è stato molto apprezzato, soprattutto perché questa non è una legge speciale. Questa è una legge riparatrice di alto valore sociale che Palermo aspettava da molto tempo. Finalmente è arrivata in porto, con l'augurio che anche il Senato la vorrà celermente approvare.

GIOIA. Per dichiarazione di voto. Innanzitutto desidero ricordare, per esprimere un ringraziamento in questa sede, l'opera che ha svolto il senatore Spagnoli, Relatore della legge speciale poi decaduta, e dalla cui relazione io e i miei colleghi abbiamo preso le notizie più utili per la formulazione della proposta di legge i cui articoli sono stati ora approvati. E rivolgere il mio vivo ringraziamento anche al ministro Zaccagnini e al Sottosegretario Magri per l'appoggio dato, a nome del Governo, per la approvazione di questa legge; all'onorevole Aldisio, Presidente della Commissione e a tutti i deputati che hanno col loro voto consentito la soluzione di un problema sociale la cui gravità potrà essere constatata personalmente, se la Presidenza e la Commissione vorranno accogliere l'invito che il Sindaco di Palermo mi ha incaricato di trasmettere a tutta la Commissione, perché possa visitare i quattro mandamenti e rendersi conto personalmente dell'importanza dell'opera che col loro voto sarà possibile realizzare. Ringrazio vivamente anche il relatore Martina per il fattivo apporto dato con la sua

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

pregevole relazione che ha notevolmente contribuito alla approvazione delle proposte di legge.

DI PIAZZA. Per dichiarazione di voto. Debbo esprimere il mio compiacimento per le conclusioni favorevoli a cui si è pervenuti in questa Commissione. La nostra parte ritiene che la legge può rappresentare un inizio per la risoluzione dei gravi problemi che interessano la città di Palermo. Noi abbiamo detto che la stessa legge, pur rappresentando un passo avanti, non può risolvere tutti i gravi problemi palermitani, ma possiamo dichiararci soddisfatti per questa prima fase. Evidentemente noi speriamo che il Governo possa considerare quali sono i bisogni di Palermo, soprattutto per quanto riguarda un altro aspetto che non interessa la Commissione lavori pubblici, ma che fa parte, evidentemente, dei problemi palermitani: quello del risanamento finanziario del Comune di Palermo, il cui *deficit* è veramente grande. Rivolgo un ringraziamento a tutti i parlamentari che hanno voluto appoggiare questo progetto di legge, un ringraziamento alla prima Commissione che ha dato il suo validissimo contributo per portare in porto il progetto stesso e un vivo ringraziamento anche al Governo che ha voluto venire incontro, con questo primo atto, ai bisogni di Palermo e dei suoi cittadini.

SPECIALE. Per dichiarazione di voto. Noi che abbiamo partecipato alla lunga battaglia per l'approvazione di provvedimenti di carattere straordinario, per affrontare e risolvere il problema del risanamento di Palermo che si trascina da almeno cento anni, perché è stato posto subito dopo l'unificazione del Paese, e che ancora oggi non può considerarsi, non dico risolto ma nemmeno affrontato con mezzi adeguati, noi che abbiamo partecipato a questa lunga battaglia, che ha visto la sua ultima fase svolgersi almeno dal 1951 ad oggi, con alterne vicende e con delusioni anche, non possiamo evidentemente non manifestare il nostro apprezzamento per le decisioni che la Commissione lavori pubblici, oggi in sede legislativa, ha adottato in favore della città di Palermo. Noi ci auguriamo, non solo che l'altro ramo del Parlamento approvi al più presto questo provvedimento ormai da noi sanzionato, ma che gli organi chiamati ad eseguire questa alta opera di risanamento urbanistico e sociale portino avanti, superando ogni remora, superando anche gli ostacoli che certamente si frapperanno, e non soltanto quelli di carattere burocratico ma' anche di altra na-

tura, entro il termine stabilito dalla legge, cioè a dire in sei anni — io voglio augurarmi che dei quattro anni di proroga si possa fare a meno — questo risanamento di Palermo, risanamento che, secondo quanto abbiamo ritenuto dovesse essere lo spirito di questa legge, deve realizzarsi con la puntuale direzione dell'organo che rappresenta più direttamente e compiutamente le cittadinanze palermitana, il Consiglio comunale.

Detto questo, signor Presidente, io devo associarmi alle espressioni di ringraziamento verso i colleghi, soprattutto delle altre regioni d'Italia, che sanzionando con il loro voto questo provvedimento, hanno dato prova di operante solidarietà nazionale.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto. Vorrei concludere questa seduta, che ha certamente un significato di carattere di solidarietà nazionale.

Abbiamo visto il contributo che altri colleghi non siciliani, ma di tutte le altre parti d'Italia, hanno portato all'approvazione di questa legge, e come siciliano io mi associo a tutti coloro che hanno preso la parola per ringraziare per l'opera svolta e per dare questo carattere alle leggi che abbiamo approvato per il risanamento di una città che certamente ha dei bisogni molto profondi e molto vasti.

Io ricordavo a degli amici che dieci anni fa sollevai, in una conferenza che tenni a Palermo, la necessità del risanamento dei quattro mandamenti di Palermo; sono veramente lieto che la provvidenza mi abbia fatto vivere fino a questo giorno per vedere avviato a soluzione un problema di questo genere, che è veramente un problema nazionale.

Per rendersi conto della necessità e dell'opportunità delle leggi che abbiamo approvato sul risanamento di Palermo, io raccolgo l'invito che l'onorevole Gioia ha fatto a nome del Sindaco di Palermo. Vorrei pregare tutti i membri della Commissione di recarsi a Palermo e in Sicilia per comprendere e capire che l'opera che abbiamo fatto questa mattina è un'opera veramente di risanamento sociale, nazionale. Proporrei che la Commissione si recasse a Palermo l'11 gennaio. L'11 gennaio è una data che per Palermo, città molto sensibile alle espressioni dell'arte, ha un significato: si apre la stagione lirica al Massimo di Palermo.

Se siete d'accordo sulla data dell'11 gennaio, possiamo incaricare l'amico, onorevole Gioia, di avvisare il sindaco di Palermo.

(Così rimane stabilito).

SPECIALE. La data è senz'altro ottima. Vorrei ricordare ai colleghi di essere presenti a Palermo anche l'indomani, 12 gennaio, giorno della rivoluzione del 1848, che ha dato inizio al processo unitario.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lombardi Giovanni ed altri: Integrazioni e modificazioni della legge 29 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po (3265).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni, Ripamonti, Aldisio Salvatore, Patrini, Zanibelli, Alessandrini, Bertè, Bianchi Fortunato, Buttè, Colombo Vittorino, Ferrari Giovanni, Gennai Tonietti Erisia, Migliori, Origlia, Sangalli, Aimi, Andreucci, Barbi, Bartole, Bersani, Buzzi, Carra, Gorrieri Ermanno, Matarelli Gino, Marconi, Armani, Cibotto, Del Bo, Gagliardi, Lombardi Ruggero, Martina Michele, Romanato, Schiratti e Galli: « Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po ».

Il Relatore, onorevole Alessandrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, uno dei settori delle infrastrutture del paese che non ha avuto uno sviluppo adeguato alle esigenze, è quello delle vie navigabili; e il problema si impone alla nostra considerazione con una imperiosità che non possiamo né dobbiamo assolutamente trascurare, se noi, al di là delle necessità e delle esigenze di sviluppo del nostro paese, esaminiamo il problema nel quadro europeo.

È noto a tutti i colleghi che i trasporti per via acqua sono enormemente più economici, e si prestano al trasporto di merci in quantità più notevole che non sulla strada. I costi di trasporto si aggirano intorno a 2,10-2,60 lire per chilometro-tonnellata per le idrovie dell'Europa centrale. Per l'Italia, invece, i costi sono contenuti fra le 4-5 lire per chilometro-tonnellata. Ma benché, relativamente alla nostra rete idroviaria, estremamente povera, tali costi siano elevati, rappresentano sempre il 50 per cento circa del costo dei trasporti su strada, con i mezzi ordinari.

Ma vi è inoltre un'altra ragione che interessa, in modo particolare, la nostra competenza di componenti la Commissione dei lavori pubblici, ed è che, se noi riuscissimo a

trasferire una aliquota notevole di merci sulle vie navigabili sottraendola ai trasporti ordinari, noi alleggeriremmo la rete viabile e la rete ferroviaria, soprattutto in quella pianura padana, ove è più che mai congestionata. Trasferendo dalla strada e dalla ferrovia al Po e ai canali che al Po si collegassero, o ad una rete di canali comunque realizzata, aliquote di trasporti, noi, ripeto, decongestioneremo il traffico ferroviario e in modo particolare il traffico merci e specialmente la strada, migliorando la viabilità della pianura padana. Non posso trascurare un altro aspetto importantissimo: ed è che il trasporto delle merci per le vie d'acqua permette di alimentare industrie povere, industrie che utilizzando materie prime di massa, non sono in condizione di sostenere oneri di trasporto molto elevati. Tali industrie non sorgono o non prosperano se non poste in condizione di approvvigionarsi usufruendo di costi di trasporto moderati. Nel nostro paese la razionale impostazione di un sistema di vie navigabili interne non è ancora stato affrontato in un quadro di insieme; si è fatto qualche cosa, ma il problema di fondo rimane aperto. L'asse fondamentale della navigazione interna italiana è costituito dal Po e dai suoi affluenti. Sull'utilizzazione del corso del Po quale via d'acqua si è lungamente discusso. Ricordo che le relazioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici degli ultimi esercizi finanziari, quella del collega Lombardi, che in materia è particolarmente versato, la mia per l'esercizio finanziario 1960-1961 e, in precedenza, quelle di altri colleghi, hanno affrontato questo particolare settore. L'argomento è stato trattato anche in occasione delle discussioni che si sono svolte in Commissione e in Aula soprattutto in relazione alla utilizzazione del Po, quale dorsale della rete navigabile. Fino a qualche anno fa era pacifico che la navigazione interna della Valle Padana dovesse utilizzare al massimo il corso del Po, con opportuni lavori di sistemazione dell'alveo del fiume, in parte attuati, onde permettere a natanti con carico fino a 1350 tonnellate di raggiungere Cremona, e quindi, per mezzo di un canale Milano e, oltre, Torino.

Da Milano è previsto anche il collegamento con il Lago Maggiore, che permetterebbe di allacciare alla rete idroviaria italiana Locarno e, attraverso Locarno, la Svizzera.

In questi ultimi anni sono sorte altre iniziative: ad esempio, quella che propone la costruzione di un canale a nord del Po, congiungente Milano al Mincio.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

La via d'acqua permetterebbe, secondo le previsioni, di allacciare i laghi subalpini, lago Maggiore, lago di Como, lago d'Iseo, lago di Garda, e raggiungerebbe l'Adriatico attraverso il Tartaro, Canal Bianco, Po di Levante, facendo perno a Mantova.

L'opinione che si è manifestata in merito alle varie proposte è che si debba realizzare un programma massimo dotando il paese di una estesa rete idroviaria. Si ritiene pertanto che il canale « Milano-Cremona-Po » non debba escludere il « Mincio-Ticino », perché vi sono esigenze di natura commerciale e industriale che interessano sia la parte pedemontana della pianura Padana, sia la zona centrale, economicamente molto depressa, della stessa.

Dopo questa premessa, dirò che il problema di un collegamento di Milano al mare è stato affrontato fin dal 1911 con la classificazione disposta con il regio decreto 8 giugno 1911, n. 813, della progettata idrovia Milano-Po-Adriatico quale opera idraulica di seconda classe a norma della legge 2 gennaio 1910, n. 9. In conseguenza di ciò, superato il periodo d'inerzia imposto dal conflitto 1915-1918, l'Azienda portuale di Milano, nel 1919, iniziò i lavori. Senonché il 17 dicembre 1922 l'Azienda portuale di Milano venne soppressa, i lavori rimasero interrotti e per quasi venti anni non si parlò più del problema.

Finalmente nel 1941, le esigenze imprescindibili del progresso portarono all'approvazione della legge, la legge 24 agosto 1941, n. 1044, disciplinante la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, un canale che congiungesse la metropoli lombarda al mare per mezzo del Po, confermando quella che era stata l'impostazione abbandonata venti anni prima. Questa legge è stata successivamente perfezionata da due provvedimenti del Ministero per i lavori pubblici, uno riguardante la costruzione del porto interno di Cremona, autorizzata con decreto 28 ottobre 1959.

I lavori sono in corso per un importo stralcio di lire 1.700.000.000. Un successivo decreto del Ministero per i lavori pubblici, emesso di concerto con il Ministero per il tesoro il 19 ottobre 1960, dispose il trapasso del patrimonio della soppressa Azienda portuale di Milano al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, perché lo utilizzasse nella costruzione delle opere di navigazione interna del canale navigabile Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona.

Che cosa vuole raggiungere la proposta di legge in esame davanti alla nostra Commis-

sione? Vuole integrare la legge 24 agosto 1941, n. 1044, rendendola più attuale ed efficiente. Non comporta nuovi oneri a carico dello Stato, e chiarisce il contenuto dei termini « opere di navigazione interna » di cui all'articolo 1 della legge del 1941 con riferimento ai lavori che devono essere eseguiti a norma dell'articolo 6 del regio decreto 11 luglio 1913, specificando che tali opere comprendono i porti, gli scali, gli approdi e le banchine nelle località attraversate dal canale.

La proposta di legge semplifica la composizione degli organi del Consorzio, migliora le procedure per conseguire gli obiettivi consorziali, sveltendo e democratizzando gli organi che devono presiedere al Consorzio stesso. Ma, ciò che a mio avviso è molto più importante, affronta il problema dell'acquisizione di quelle aree fiancheggianti il costruendo canale, che sono suscettibili di valorizzazione in relazione agli sviluppi industriali della zona. Le disposizioni non si limitano a favorire l'acquisizione delle aree, ma si preoccupano anche della loro trasformazione e urbanizzazione.

Cosa importantissima, ripeto, perché sottrae alla speculazione le aree che hanno una possibilità di sviluppo industriale e commerciale, per affidarne la gestione, intesa nel senso più lato, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, che si varrà della collaborazione degli Enti locali, anche riuniti in consorzi, e di altri enti interessati allo sviluppo industriale e commerciale della fascia fiancheggiante il canale.

I proventi che provenissero al Consorzio in conseguenza della legge in esame e, in modo particolare, all'acquisizione delle aree e dalla valorizzazione urbanistica delle stesse, saranno devoluti per il raggiungimento degli scopi, delle finalità generali previsti dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, più volte citata, con l'assoluto rispetto di quelle che sono le disposizioni dell'articolo 6 della legge del 1913.

In sostanza, per l'acquisizione delle aree destinate all'espansione industriale e commerciale nessun onere verrebbe posto a carico dello Stato. I mezzi necessari per gli espropri sono forniti dal Consorzio.

Gli avanzi economici che risultassero dall'alienazione delle aree dovrebbero ridurre le prestazioni che la legge prevede a carico dello Stato e dei comuni.

Inoltre questa proposta di legge modifica i criteri che regolano la partecipazione economico-finanziaria dei comuni della zona interessata dal canale, nel senso che riduce il numero dei comuni obbligati a concorrere alla spesa di costruzione del canale. Gli oneri mag-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

giori sono accollati ai comuni di Milano e di Cremona; la partecipazione di altri enti locali è limitata esclusivamente a quei comuni che siano direttamente interessati all'opera e che dalla stessa traggono, cioè, un diretto vantaggio.

Detto questo, salvo, a mio avviso, qualche emendamento, più di forma che di sostanza, penso che la proposta di legge in esame debba trovare unanime approvazione. Fermare questo provvedimento significherebbe comprimere una possibilità di progresso, significherebbe ancora impedire al Consorzio e alle amministrazioni provinciali e comunali di Milano e Cremona e a quelle di una trentina di altri comuni direttamente interessati al canale di predisporre in tempo i mezzi e gli strumenti necessari per la realizzazione delle infrastrutture indispensabili al miglior uso del canale. Ma, soprattutto, impedirebbe la tempestiva acquisizione delle aree suscettibili di valorizzazione, lasciandole all'arbitrio della speculazione.

La Commissione dovrebbe quindi dare la sua approvazione alla proposta di legge, compiacendosi che un aspetto del problema della navigazione interna, anche se accessorio e limitato, sia stato finalmente prospettato e trovi soluzione.

Ed ora un breve commento agli articoli. L'articolo 1 completa la dizione del corrispondente articolo della legge del 1941, chiarendo, secondo il disposto della legge del 7 aprile 1917, n. 599, che la competenza del Consorzio si estende anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal Canale. Il testo originario della legge del 1941: « per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona » è completato con le parole: « provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale.

Non è una innovazione, ma un necessario e legittimo completamento del testo dell'articolo in virtù della citata legge 7 aprile 1917, n. 599, richiamata all'articolo 3 della legge istitutiva del Consorzio che contempla, appunto, queste infrastrutture particolari.

L'articolo 2 si riferisce agli organi del Consorzio, che vengono semplificati. In precedenza il Consiglio di amministrazione era formato da ben 16 rappresentanti. La nuova formulazione della disposizione riduce a nove i componenti del Consiglio di amministrazione, compresi il presidente e il vice presidente che sono nominati dal Consiglio stesso nel proprio

seno. Si abolisce il Comitato esecutivo ritenuto superfluo.

Il Presidente rappresenta il Consorzio eseguendo le deliberazioni del Consiglio e assumendo tutti i poteri dello stesso in caso di urgenza. La semplificazione della struttura e del funzionamento degli organi è notevole. Alla fine dell'articolo 2 si introduce la figura del Segretario generale, con veste di pubblico ufficiale che partecipa alle adunanze, ne redige i verbali e roga i contratti stipulati per il consorzio e custodisce gli atti consorziali.

La ripartizione della spesa per la costruzione del canale è regolata dall'articolo 3. A norma della legge 11 luglio 1913, n. 959, la spesa doveva venire ripartita nella misura del 60 per cento a carico dello Stato e il 40 per cento a carico dei comuni interessati all'opera. La elencazione di questi ultimi comprende un numero straordinariamente grande di centri, molti dei quali scarsamente interessati all'attuazione della via navigabile. La proposta di legge in discussione ripartisce l'onere a carico dei comuni, che ammonta, lo ripeto, al 40 per cento della spesa di costruzione del canale navigabile, fra le province e i comuni di Milano e Cremona, con l'apporto di altri pochi comuni il cui territorio sia attraversato dal canale e quindi si trovino ad essere direttamente interessati alla realizzazione dell'opera, e traggano dalla stessa immediati vantaggi.

L'articolo 4 statuisce la indifferibilità e la urgenza delle opere previste dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044.

L'articolo 5 conferisce al Consorzio la facoltà per espropriare, non soltanto le aree che sono necessarie per la sede del canale, dei porti, scali, approdi e banchine, ma anche di quelle aree che per la loro ubicazione sia utile riservare alle attrezzature, ai magazzini o per la costituzione di zone da destinarsi a insediamenti industriali e commerciali. Queste zone sono chiaramente tracciate e delimitate nelle sette planimetrie alleguate alla proposta di legge in discussione. Una ottava planimetria presenta l'intero tracciato da Milano a Cremona mentre le altre delimitano, zona per zona, i territori che dovrebbero essere vincolati per le esigenze dirette o indirette del canale.

L'articolo 6 dispone la formazione, da parte del consiglio di amministrazione del Consorzio, del piano generale di utilizzazione delle aree comprese nelle zone riservate e, quindi soggette alla facoltà di espropriazione. Stabilisce, inoltre, che l'onere relativo agli espro-



## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

pri e agli acquisti di materiale occorrente per l'attuazione del piano, è a esclusivo carico del Consorzio.

L'articolo 7 statuisce il diritto delle province e dei comuni e delle camere di commercio, industria e agricoltura di costituirsi in consorzio per eseguire le attrezzature, quali allacciamenti stradali, ferroviari, impianti idrici, elettrici, di fognature, ecc., contribuendo in tal modo alla valorizzazione delle aree prospicienti il canale.

L'articolo 8 stabilisce il criterio per determinare l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari delle aree che passeranno al Consorzio. L'indennità di espropriazione dovrà tener conto del valore venale del terreno, senza considerare gli incrementi di valore derivanti dalla prospettiva della costruzione del canale o da ragioni attinenti, sia direttamente sia indirettamente, all'opera stessa.

L'articolo 9 che tratta delle aree escluse dalla espropriazione, riproduce un testo già discusso e approvato nella nostra Commissione. È, con lievi ritocchi di adattamento, quello stesso della legge per l'ampliamento del porto e della zona industriale a Venezia. Un testo, quindi, approfondito e collaudato. L'articolo sancisce le esclusioni dalle espropriazioni e ne stabilisce la procedura.

L'articolo 10 dispone che il compimento di tutte le opere di navigazione interna e di industrializzazione delle aree prospicienti il canale debba avvenire entro i termini fissati dalla legge 10 marzo 1955, n. 102, ossia il 31 dicembre 1970, già fissato per l'esecuzione dei lavori di un primo tronco del canale Milano-Cremona-Po.

L'articolo 11 si preoccupa dei contributi di miglioria. La realizzazione del canale, la costruzione di porti, scali e banchine, la costituzione delle zone industriali interessate determineranno indiscutibilmente un incremento di valore anche di aree contigue. Ebbene, le disposizioni dell'articolo 11 permettono di prelevare a favore del Consorzio una parte della plusvalenza determinata dalla realizzazione dell'opera pubblica. Per raggiungere tale scopo si chiede l'applicazione in favore del Consorzio della legge 28 novembre 1938, n. 2000, rinunziando ai proventi previsti dagli articoli 19 e 21 del regio decreto 11 dicembre 1913, n. 952, che oggi non rivestono più importanza apprezzabile.

L'articolo 12 riproduce il testo dell'articolo 12 della legge approvata per l'ampliamento del porto e la zona industriale di Venezia-Marghera.

L'impiego del patrimonio che il Consorzio ha a sua disposizione è disciplinato dall'articolo 13. Il patrimonio, sia nella parte derivante dalle disposizioni della legge del 1941 e successive, sia dagli incrementi prodotti dalla applicazione della presente legge, sarà utilizzato per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge costitutiva del Consorzio e dalla presente legge.

L'articolo 14 regola le operazioni di mutuo che il Consorzio disponesse di contrarre per la realizzazione del canale. La legge concede la facoltà alla Cassa depositi e prestiti, alle Casse di risparmio, agli istituti finanziari e alle Sezioni opere pubbliche degli istituti di credito fondiario, di concedere prestiti per la durata di 35 anni, anche in deroga ai propri statuti e a tasso speciale.

La disposizione precisa le modalità per garantire gli enti mutuanti e classifica fra i cespiti delegabili a garanzia anche l'addizionale provinciale all'imposta comunale sull'industria, commercio, arti e professioni.

Per quanto riguarda la stesura di questo articolo, dopo uno scambio di vedute con i rappresentanti di alcuni fra i principali istituti finanziari italiani, si è venuto nella determinazione di emendare il secondo comma per renderlo, agli effetti giuridici, più chiaro. Mi riservo di sottoporre all'attenzione della Commissione l'emendamento in questione.

L'articolo 15 si sostituisce all'articolo 5 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, relativamente ai benefici tributari applicabili agli atti e ai contratti compiuti o stipulati dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po. La nuova formulazione dell'articolo riserva al Consorzio un trattamento di particolare favore.

L'articolo 16 richiama l'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e si riferisce alla facoltà concessa al Consorzio di fruire dell'assistenza legale da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Infine, l'articolo 17, l'ultimo, stabilisce che lo statuto del Consorzio dovrà essere approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro il periodo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Penso di essere stato sufficientemente chiaro nell'illustrare i singoli articoli, anche se, raccogliendo le raccomandazioni che mi sono state fatte, non mi sono dilungato eccessivamente.

Sono stati chiesti i pareri di tre Commissioni. Due di queste Commissioni l'hanno inviato. La XII Commissione Industria ha espresso parere favorevole, incaricando il Re-

latore, onorevole Dosi, di illustrarne i motivi alla nostra Commissione, facendo peraltro presenti diverse e contrastanti opinioni emerse nel corso della discussione. L'altro parere, quello della V Commissione, Bilancio e partecipazioni statali, è favorevole, ma chiede che la legge venga integrata di due articoli di cui trasmette il testo. Ho esaminato questi articoli e ritengo che gli stessi possano benissimo essere presentati come emendamenti alla legge nel corso della discussione in atto presso la nostra Commissione, ma in nessuna maniera debbono essere proposti come parere vincolante della V Commissione. Praticamente, con l'articolo 1-*bis*, la V Commissione esorbita dalla propria competenza, proponendo un dispositivo estraneo alla legge: la classificazione dell'idrovia Mincio-Ticino-Milano nord.

L'articolo è il seguente:

« L'idrovia da Milano nord al Mincio è iscritta fra le linee navigabili di seconda classe, di cui all'articolo 2, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

È chiaro, con questo articolo si classifica l'idrovia Milano nord-Mincio, a norma della legge del 1913, come linea navigabile di seconda classe.

L'altro articolo, di cui non riesco a comprendere il significato, dice:

« Alla realizzazione delle due idrovie, di cui alla presente legge, non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 24 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, né sono attribuibili oneri erariali a qualsiasi titolo. Il piano finanziario esecutivo dovrà essere approvato per legge ».

In sostanza, con l'articolo aggiuntivo si tenta di togliere al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po i benefici previsti dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1913, n. 959, di cui legittimamente gode. Non mi pare sia possibile accettare un articolo del genere che svuota la legge della sua preesistente base finanziaria.

Concludo, esprimendo la proposta di invitare i colleghi della V Commissione che hanno interesse a difendere gli emendamenti in questione a prospettare di presenza le loro ragioni illustrando le finalità che intendono perseguire con le loro proposte. La nostra Commissione, dopo aver vagliato la validità delle argomentazioni, non mancherà di decidere in conformità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSETTO. Chiedo la parola per una questione pregiudiziale. Non so se in termini regolamentari possa essere considerata una pregiudiziale. Cerchiamo di essere brevi, perché sulla materia si è discusso a lungo in Parlamento a proposito del bilancio del Ministero per i lavori pubblici di quest'anno, in convegni, sulla stampa specializzata e generica e così via. Vorrei riassumere il nostro pensiero.

Noi ci troviamo di fronte a una esigenza, direi, che è pressoché generale, che è condivisa da tutti, cioè che è necessario dare al nostro Paese una rete idroviaria adeguata — ma al tempo stesso modificatrice di alcune distorsioni profonde — allo sviluppo economico in atto, rete idroviaria che collochiamo, dal punto di vista territoriale e geografico, in modo particolare nella Valla Padana. Da questo punto di vista, per sottolineare questa esigenza, vi sono stati dibattiti, prese di posizione, risoluzioni e molti contrasti, contrasti sul modo con cui risolvere questo problema, sul modo con cui soddisfare questa esigenza, sulla quale siamo tutti d'accordo. Ma quando, dall'annunciazione generale di questa esigenza comune si passa all'analisi delle forme e delle vie attraverso le quali realizzarlo, sono nati nel passato, e tuttora permangono, disaccordi. La situazione, allora, come si presenta? Di fronte a questi disaccordi, ciascun gruppo di province, o singole province, diremo con spirito lodevole dal punto di vista delle esigenze nell'ambito stesso degli enti locali, spingono per delle determinate soluzioni. Vi sono situazioni particolari di questa grande rete idroviaria per singole parti. Porto degli esempi concreti. Si sta costruendo il porto di Cremona; gli onorevoli Lombardi e Ripamonti si sono fatti promotori della proposta di legge in discussione che tende senza dubbio a collocare le comunicazioni del canale Milano-Cremona-Po nel quadro di una sola prospettiva, con criteri che noi non condividiamo tutti, ma possiamo condividere in quello che è lo spirito informatore generale. Attualmente è allo studio presso le amministrazioni comunali di Venezia e di Padova l'approntamento di una proposta di legge che gruppi di parlamentari veneti vorrebbero portare in sede parlamentare, cioè la costruzione di un canale navigabile tra Padova e Venezia per il passaggio di mezzi navigabili di stazza superiore alle 1350 tonnellate. Vediamo come, seppure attraverso la finestra, i fautori della soluzione nord della grande idrovia padana

cerchino di rientrare nella disputa proponendo quegli emendamenti di cui ci ha dato lettura l'onorevole Alessandrini. E non è detto, per le notizie che ho da parte di esponenti politici di Brescia, Bergamo e di tutte le zone interessate a quel tipo di soluzione, che non si predispongano anche determinate proposte di legge per dar luogo a un esito positivo. Siamo a quelle esigenze che da quelle province vengono manifestate. Abbiamo i ferraresi che si muovono attraverso certe linee — porto Garibaldi — e certe esigenze. Abbiamo appreso che da parte di altre zone, di altre province, vengono avanzate esigenze di questo tipo. Per esempio, la provincia di Rovigo: vi è il progetto, di cui si è parlato molto spesso alla Camera e al Senato, per la creazione di un grande scolmatore che dovrebbe essere navigabile con costruzione di un certo porto in un certo punto del delta Polesine.

Noi ci troviamo di fronte a una selva di progetti, di proposte, di idee. Di fronte a tutto questo — ecco il significato della mia pregiudiziale — l'esecutivo che cosa ne pensa? Il Governo che cosa ne pensa? Il Ministero per i lavori pubblici, il Ministero per i trasporti — sottolineo anche questo — il Ministero per il tesoro che cosa pensano della rete idroviaria della Valle padana? Che indirizzo hanno, che idee hanno? Vogliono una rete idroviaria o non la vogliono? Il Governo ha una sua idea? Che cosa propone? Che cosa dice? Quali stanziamenti vuole effettuare? Come collega questo grosso problema nel quadro di una programmazione generale dello sviluppo economico generale del nostro Paese? Questa infrastruttura non interessa soltanto delle regioni, ma tutta l'economia nazionale.

Noi riteniamo importante conoscere il parere del Governo, perché riteniamo che sia errato — esprimiamo un nostro punto di vista — procedere per sezioni, per singoli settori, per singole province, senza avere un giudizio, un indirizzo generale dell'esecutivo sul problema d'insieme, sulla programmazione e sulla parte relativa agli oneri che lo Stato intende assumere.

Io ritengo che l'attuale situazione politica, per il fatto che mancano pochi giorni alla caduta dell'attuale Governo, per la posizione assunta dal partito repubblicano in maniera esplicita, l'attuale situazione politica non consenta oggi un dibattito preciso e chiaro. Ritengo che questo stesso Governo oggi si trovi in difficoltà a dare una risposta a ciò. E io invito anche i colleghi, gli stessi colleghi della democrazia cristiana che hanno presentato questa proposta di legge, l'onorevole Lom-

bardi, l'onorevole Ripamonti e gli altri, che sono fautori di un cambiamento dell'attuale situazione politica, ad aspettare non dico tempi migliori, ma almeno all'indomani di una nuova formazione politica. Dobbiamo stare con i piedi sulla terra, essere estremamente concreti. Nel momento in cui pongo questo quesito all'Esecutivo, che mi pare di estrema importanza, mi rendo conto che questo Esecutivo non può rispondere a questo quesito. Ma la risposta è fondamentale e, quindi, la cosa non può non essere collegata a quello che sarà il programma del futuro Governo che si presenterà alle Camere. Se si tratta di metterci d'accordo per approvare un certo ordine del giorno con il quale noi indichiamo alcuni punti che possono essere parte essenziale di un programma del futuro nuovo Esecutivo o di una nuova maggioranza che può essere alla base di un nuovo programma dopo che questo Governo darà le dimissioni, allora su questo punto possiamo essere d'accordo; ma se noi dobbiamo cominciare l'esame di certe leggi, approvare queste leggi con tutte le proposte ed emendamenti necessari, per poi trovarsi dinanzi non sappiamo a quale formazione di Governo, a quale orientamento della formazione governativa, allora vi dico che in queste condizioni noi non ci sentiamo di camminare e di marciare. Voi sapete che noi possiamo chiedere il rinvio in Aula di questa proposta; il regolamento ce lo consente. Io dico che, nell'interesse stesso dei fautori di questa proposta di legge, conviene attendere un po' di tempo. Io posso non essere d'accordo con un certo tipo di centro-sinistra, però sulla idrovia padana sono d'accordo e sulla necessità che ci sia un rapporto fra questa idrovia e il controllo degli enti locali e degli enti pubblici sono d'accordo. Ma questa proposta di legge, così come essa viene presentata oggi, in questo momento, rischia di cadere nel nulla, perché non sappiamo che cosa succederà fra uno o due mesi.

RIPAMONTI: Avevo chiesto la parola per chiarire la portata della proposta di legge nel quadro del problema generale della navigazione interna, su cui si è intrattenuto l'onorevole Busetto, problema di indubbia attualità.

Da tempo in specifici convegni ed in assemblee di pubblici amministratori si è sottolineata l'esigenza di un largo dibattito in Parlamento sulla politica dei trasporti e, in particolare, sulla necessità di sviluppare la navigazione interna. Se ne è parlato sia in sede di bilancio dei trasporti, sia in sede di bilancio dei lavori pubblici; si è avuto il ricono-

scimento da parte dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici dell'importanza del problema e dell'esigenza di promuovere la pianificazione dell'intero sistema idroviario per quanto riguarda l'alta Italia.

Di fronte a questa esigenza di impostare la pianificazione della navigazione fluviale e dell'alta Italia, sono sorte numerose iniziative da parte di enti locali intese a far sì che le loro zone fossero servite dal prospettato sviluppo della rete idroviaria.

Il problema della navigazione interna si pone, sul piano della politica generale dei trasporti, come una delle infrastrutture legate ad una precisazione della politica di sviluppo economico del paese. Ed io penso che, qualunque siano le forze politiche che assicureranno la continuità ovvero daranno vita ad un nuovo Governo del 1962, il problema dovrà essere posto all'attenzione della Camera dei deputati e inserito in un programma di Governo. Sempre in tema di navigazione interna, sono note le dichiarazioni rese a Cremona dal Ministro dei lavori pubblici, onorevole Zaccagnini, il contenuto delle relazioni svolte da alti funzionari del Ministero dei lavori pubblici ed in particolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli interventi degli onorevoli deputati in sede di discussione del bilancio dei trasporti e del bilancio dei lavori pubblici, quali risultano dagli atti della Camera dei deputati.

La proposta di legge in esame ha un carattere del tutto particolare, anche se si ricollega alla prospettata attuazione di una delle idrovie che la futura programmazione o pianificazione del sistema idroviario non potrà escludere, poiché è prevista già dalla legge n. 1044 del 24 agosto 1941, e non comporta nessuna modifica all'impegno che lo Stato ha assunto con la sopracitata legge n. 1044. Le obiezioni avanzate dalla Commissione bilancio non hanno, a mio avviso, alcun fondamento poiché è evidente che qualora si dovesse procedere alla costruzione del canale Milano-Cremona-Po, solo con una nuova legge e quindi col parere vincolante della Commissione bilancio, si potrà procedere al finanziamento delle opere previste dalla legge n. 1044. Non è quindi in discussione il finanziamento della n. 1044, poiché se si trattasse di aggiornare i dati di costo delle opere relative alla costruzione del canale e quindi di adeguarvi il contributo dello Stato, previsto in 35 annualità dalla legge n. 1044, ed in misura pari al 60 per cento della spesa globale, a ragione la Commissione bilancio potrebbe porre la preclusione alla discussione di tale disegno, qua-

lora non fosse garantita la copertura della spesa a carico dello Stato, a norma dell'articolo 81 della Costituzione; in questo caso, non prevedendosi alcun onere a carico dello Stato non si può ritenere vincolante il parere espresso da parte della Commissione bilancio. La proposta di legge in esame, anzitutto, modifica la legge n. 1044, per quanto riguarda gli organi del Consorzio, rendendo possibile la continuità della funzione del Consiglio di amministrazione, la cui composizione è stata stabilita da un'ordinanza del Governo militare alleato: a sedici anni dalla liberazione penso sia opportuno che il Parlamento della Repubblica provveda a rivedere le norme della legge n. 1044, adeguando la composizione del consiglio di amministrazione e degli organi del Consorzio alla nuova realtà democratica. Inoltre prevede la formazione di zone industriali, sicché può rappresentare una legge di esemplificazione di come le infrastrutture si inseriscono in una politica di sviluppo economico. Si tende così ad organizzare gli insediamenti industriali che saranno richiamati nel territorio attraversato dal canale, allorché, con legge della Repubblica, verranno stabiliti i finanziamenti per l'esecuzione del canale stesso. Si tratta quindi di dare la facoltà al Consorzio di predisporre i piani urbanistici delle nuove zone industriali lungo il canale e di promuovere l'attuazione degli impianti urbanistici.

Ogni volta che abbiamo discusso di nuovi impianti urbanistici, abbiamo sempre legato questa impostazione dell'attuazione infrastrutturale alla politica di sviluppo economico e sociale.

Vi è un altro motivo che sollecita l'organizzazione di tali zone nella provincia di Milano. Siamo di fronte al decentramento industriale, che non è motivato solo da esigenze di ampliamento degli impianti, ma anche da ragioni di convenienza economica per il fatto che lo sviluppo della città di Milano ha esaltato il valore delle aree su cui insistono gli insediamenti industriali. Molti imprenditori spostando gli stabilimenti in località della provincia e rivendendo le aree in città per altre destinazioni, senza essere soggetti ad alcuna imposizione fiscale, finanziano la costruzione dei nuovi impianti, l'ammodernamento degli stessi e talvolta incrementano anche il capitale di esercizio.

Il decentramento si verifica però in modo disorganico; i nuovi insediamenti industriali non sono stati inseriti in un piano intercomunale, che è solo attualmente allo studio della nuova amministrazione comunale di Milano.

Molte industrie si vanno ad insediare lungo le grandi arterie statali di traffico o lungo le nuove autostrade, quali l'autostrada Milano-Bologna, senza una ragionata previsione di inserimento nello sviluppo dei territori in cui vanno ad insediarsi, senza l'impostazione di infrastrutture di collegamento tra centri industriali, centri residenziali e centri di vita, verso i quali i lavoratori hanno diritto di accedere, anche per consentire una attiva partecipazione dei lavoratori stessi alla vita della comunità.

Di fronte a tale fenomeno — duemila industrie si sono trasferite fuori dalla città di Milano in pochi anni — abbiamo ritenuto che il creare zone industriali collegate alla nuova idrovia, in un territorio che è anche attraversato dall'autostrada Milano-Bologna — l'autostrada del sole — e che sarà servito da altre autostrade previste dal nuovo piano autostradale, risponde ad una esigenza indispensabile per razionalizzare gli insediamenti industriali, per promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali zone, da considerarsi zone sottosviluppate, per rendere più produttiva la stessa spesa che gli enti locali sosterranno per la attuazione del canale.

Io sono anche d'accordo che la Commissione debba ribadire in un ordine del giorno l'esigenza di promuovere la pianificazione dell'intero sistema della navigazione interna dell'alta Italia, ma non ritengo si possa accogliere l'invito di accantonare l'approvazione della proposta di legge in discussione, se non per altri motivi, per il fatto che allontanando la possibilità per il Consorzio di preconstituire queste zone industriali, assisteremmo al verificarsi di due fenomeni negativi nella provincia di Milano:

1°) il decentramento industriale continuerebbe a manifestarsi senza la preventiva organizzazione delle zone industriali e delle infrastrutture indispensabili;

2°) si determinerebbe un continuo incremento dei valori delle aree.

È bene inoltre ricordare che l'attuazione del canale fu ostacolata prima dai proprietari delle aziende agricole; furono gli agrari, dopo il 1919, ed in particolare dopo il 1922, a far fermare i lavori già avviati del canale, con una spesa già sostenuta da parte del Consorzio di 25 milioni di allora. Anche dopo il 1945, quando il Ministro Romita doveva presiedere a Milano la cerimonia inaugurale per l'avvio dell'attuazione del canale, congiuntamente agrari ed industriali hanno operato per arrestare per la seconda volta l'attuazione del-

l'opera. Già erano stati spediti gli inviti alle autorità, pronto il nastro per il taglio ufficiale del Ministro: con un telegramma si è disdetta la cerimonia inaugurale e l'avvio dei lavori.

Gli operatori dei due settori economici oggi non solo sono favorevoli all'iniziativa, ma ritengono opportuno organizzare in proprio le zone industriali.

Se non arriviamo rapidamente con questa legge a definire l'ubicazione di queste zone industriali in modo razionale nei confronti delle infrastrutture e ad evitare speculazioni sulle aree per impianti industriali, sarà difficile che si possa poi, a canale realizzato, organizzare le zone industriali secondo le norme che questa Commissione già elaborò per la zona di Marghera.

Per questi motivi, prego i colleghi di volere rapidamente, sia pure con gli emendamenti proposti, portare avanti l'approvazione della proposta di legge, anche perché sono convinto che solo attraverso una precisazione sul piano esecutivo dei problemi connessi alla realizzazione di una linea idroviaria, sarà possibile affrontare, sia pure con gradualità, i più ampi problemi della realizzazione del sistema idroviario.

Se avessimo in funzione oggi il canale Milano-Cremona-Po, i problemi della navigazione interna si porrebbero con evidenza anche a coloro che non si sono addentrati nell'esame della materia.

Devo fare un'ultima precisazione in ordine al parere espresso dalla Commissione Bilancio. È evidente la volontà, da parte di quella Commissione, di subordinare l'attuazione delle opere previste dalla proposta di legge in discussione e del canale navigabile Milano-Cremona-Po alla congiunta attuazione di un altro canale, che ancora non è classificato a norma del testo unico della legge del 1913.

La Commissione Bilancio è, infatti, entrata nel merito della pianificazione delle linee idroviarie dell'alta Italia, esaminando la presente proposta di legge, ed ha espresso parere favorevole, subordinandolo all'accoglimento di due emendamenti.

Il primo emendamento comporterebbe un aumento dell'onere futuro dello Stato, perché stabilisce che anche il canale Mincio-Ticino viene classificato di seconda categoria, senza tener conto delle riserve avanzate dal punto di vista dell'attuazione tecnica.

È evidente come con l'accoglimento di questo emendamento si vengono a porre le pre-

messe per un effettivo onere finanziario a carico dello Stato, fin qui non previsto da alcuna legge; infatti, la realizzazione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, come già si è ricordato, comporta un onere a carico dello Stato previsto dalla legge n. 1044 su una spesa globale di 600 milioni e con una apposita legge si dovrà adeguare il contributo dello Stato al costo aggiornato delle opere; classificando di seconda categoria il canale Mincio-Ticino, lo stesso viene ammesso al futuro contributo dello Stato, in misura pari ai tre quinti della spesa, senza il preventivo esame dell'importo delle opere, progettate in linea di massima.

Ne deriva, così, logicamente, la posizione della Commissione Bilancio sul secondo emendamento, che tende a non ammettere né l'una né l'altra opera al contributo erariale. Accogliendo tale emendamento si toglierebbe ogni efficacia giuridica, per quanto riguarda il canale navigabile Milano-Cremona-Po, alle norme previste dalla legge del 1941.

Sempre nel secondo emendamento, vi è un comma che modifica lo spirito e la lettera dell'articolo 6 della legge del 1943, laddove si afferma che il piano finanziario relativo alla attuazione dei due canali deve essere approvato dallo Stato, mentre la classificazione di un canale nella seconda categoria comporta unicamente che l'onere della spesa, definita con l'approvazione del progetto da parte del Ministro dei lavori pubblici con il parere favorevole del Consiglio superiore, viene assunto per i tre quinti a carico dello Stato e per i due quinti a carico degli Enti locali.

Rimane infine un problema di principio: gli emendamenti possono anche essere suggeriti in sede di parere, ma debbono essere presentati dai deputati nel corso del dibattito in Commissione.

Non ritengo, pertanto, in via di principio, onorevole Presidente, che possa essere ritenuto vincolante il parere espresso dalla Commissione Bilancio, mentre gli eventuali emendamenti suggeriti dalla Commissione debbono essere formalmente presentati e potranno essere accolti o respinti a giudizio insindacabile della Commissione stessa.

Personalmente sono favorevole all'accoglimento di un eventuale emendamento che introduca nella proposta di legge in esame la classificazione quale opera di seconda categoria del canale navigabile Mincio-Ticino; la esigenza di tale canale potrà essere confermata nell'ambito della pianificazione del sistema idroviario dell'alta Italia.

Non posso essere favorevole invece al secondo emendamento che modifica parte della legge n. 1044, nella misura in cui si dovrebbe escludere la concessione del contributo erariale per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

A suo tempo si dovrà provvedere, da un lato, all'adeguamento del contributo dello Stato per la costruzione del canale Milano-Cremona-Po e, dall'altro, allo stanziamento del contributo per il Mincio-Ticino; non è accettabile, invece, il criterio proposto dalla Commissione Bilancio, secondo il quale deve essere discusso il piano finanziario delle opere congiunte e mi auguro che la Commissione non accolta tale proposta.

Ritengo, infine, che la Commissione debba procedere sollecitamente all'approvazione della proposta di legge in esame con le modifiche che i colleghi vorranno suggerire per rendere lo strumento legislativo più adeguato agli scopi che ci siamo prefissi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge nn. 1534 e 1537 oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

GIOIA ed altri: « Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo » (1534):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

GIOIA ed altri: « Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo » (1537):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

**III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961**

---

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1537, dichiaro assorbita la proposta di legge n. 3435, che sarà, quindi, cancellata dall'ordine del giorno.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aldisio, Alessandrini, Baroni, Biagioni, Bontade Margherita, Boltonelli, Busetto, Carra, Cavazzini, Cervone, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De Micheli Vitturi, De Pasquale, Di Leo, Di Piazza, Fogliazza, Frunzio, Gioia, Lombardi Gio-

vanni, Marconi, Martina Michele, Misefari, Nicosia, Pigni, Ricca, Speciale, Vizzini e Zappa.

*È in congedo:*

Viviani Arturo.

**La seduta termina alle 12,55.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI